

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CM/2456/2017 del 09/11/2017

NUMERO PROTOCOLLO CM/93845/2017 del 09/11/2017

Oggetto: Affidamento in comodato d'uso per la gestione dell'area ortiva "Orti Urbani Tre Fontane" sita in Località Tre Fontane, collocato nel territorio di Roma Capitale - Municipio Roma VIII. Approvazione del testo della Convenzione da stipulare tra le parti. Nomina del R.U.P.

IL DIRETTORE

FRANCESCO FEBBRARO

Responsabile procedimento: Ugo Gaudiosi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

FRANCESCO FEBBRARO

PREMESSO CHE

che con Determinazione Dirigenziale n. 1700 del 27.10.2014 è stata affidata all'Associazione Orti Urbani Tre Fontane l'area sita in Via dei Trappisti di c.a. 28.000 mq., distinta al F.C n. 853 – Partt. n. 270 – 711 – 510;
che detto affidamento allo scadere della concessione è stato rinnovato con Determinazione Dirigenziale n. 1726 del 21.10.2015;
che anche il rinnovo risulta scaduto alla data del 21.10.2017;
che l'Associazione Orti Urbani Tre Fontane con nota prot. CM 83766 dell' 11.10.2017 ha avanzato richiesta di rinnovo di concessione dell'area sopra descritta;
che la Giunta Capitolina, con le funzioni della Giunta del Municipio Roma VIII, ha approvato in data 30.10.2017 la Direttiva prot. Segretariato Generale n. RC 30043, del 20.10.2017, con la quale ha indicato di procedere alla scadenza delle autorizzazioni, in analogia con quanto disposto dal Dipartimento Tutela Ambientale, e nelle more della regolarizzazione da parte del Dipartimento Tutela Ambientale, con la predisposizione di un provvedimento per l'affidamento in comodato d'uso per la gestione delle aree ortive di Via dei Trappisti, Via A. Guglielmotti e Lungotevere Dante-Via Veratti, per la durata di anni 4 (quattro) come previsto dal Regolamento per l'affidamento in comodato d'uso e per la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione a Orti/Giardini Urbani, rinnovabili per ulteriori anni 4 (quattro), previa verifica della sussistenza dei requisiti per l'assegnazione e solo in caso di assenza di interesse per le aree in questione da parte di altre Associazioni e/o soggetti idonei a partecipare ad un eventuale bando pubblico con medesima destinazione d'uso.

CONSIDERATO CHE

che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
visto il D.lgs 267/00;
vista la Deliberazione di G.C. n. 66/2017;
vista la legge n.10 del 2013;
la Deliberazione di Assemblea Capitolina n° 38 del 17.07.2015 di approvazione del Regolamento di Roma Capitale per l'affidamento in comodato d'uso e per la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione d'uso a orti/giardini urbani;
visto l'art. 34 dello Statuto, approvato con Deliberazione A.C. n.8 del 07/03/2013

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa

Di affidare in comodato d'uso all'Associazione "Orti Urbani Tre Fontane" – C.F. 97734470582 - con sede legale in Via Fontanellato,49 – 00142 Roma, l'area corrispondente alle particelle nn° n. 270 – 711 – 510, quest'ultima per attività collaterali alla condizione degli orti, sita in Località Tre Fontane in prossimità di Via dei Trappisti, nel Municipio Roma VIII, per un periodo di anni 4 (quattro) rinnovabili per ulteriori anni 4 (quattro), previa verifica della sussistenza dei requisiti per l'assegnazione e solo in caso di assenza di interesse per le aree in questione da parte di altre Associazioni

e/o soggetti idonei a partecipare ad un eventuale bando pubblico con medesima destinazione d'uso.

Di approvare il testo della Convenzione – all. A, redatto sulla base dello schema di Convenzione – all. 1 al Regolamento Orti/Giardini Urbani di cui alla Deliberazione n° 38 del 17.07.2015, che verrà successivamente sottoscritta dalle due parti.

Il rapporto con l'Associazione affidataria saranno sanciti con la sottoscrizione della Convenzione, parte integrante del presente provvedimento.

Di approvare la planimetria dell'area oggetto del comodato d'uso – all. B.

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento FAMCTS Ugo Gaudiosi

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ed è pertanto senza rilevanza contabile.

**IL DIRETTORE
FRANCESCO FEBBRARO**


Elenco Allegati

DESCRIZIONE
planimetria__orti_Tre_Fontane.pdf
convenzione_Orti_Urbani_Tre_Fontane.docx

Allegato "A"



ROMA CAPITALE



Convenzione tra Roma Capitale – Municipio Roma VIII – Direzione Tecnica e l'Associazione "Orti Urbani Tre Fontane" per l'affidamento in comodato d'uso dell'area di ca. 28.000 mq ascritta al Catasto dei Terreni al Fg 853 Part.IIe n° 270 – 711 - 510 in cui realizzare il progetto ad Orti/Giardini Urbani dal titolo "Orti Urbani Tre Fontane", in Località Tre Fontane in corrispondenza di Via dei Trappisti – Municipio Roma VIII

ATTO DI CONVENZIONE

Addi 13 del mese di NOVEMBRE dell'anno 2017, presso la sede del Municipio Roma VIII – Direzione Tecnica – L.go delle Sette Chiese, 23, – 00145 Roma - sono presenti:

Roma Capitale – Municipio Roma VIII – Direzione Tecnica - 00145 – C.F. 02438750586 - rappresentato in qualità di Direttore della citata Direzione dall'Arch. Francesco Febbraro, nato a Napoli il 25.03.1952

il Sig. Alberto Modesti, nato a Roma il 27.03.1965 legale rappresentante dell'Associazione "Orti Urbani Tre Fontane". con sede legale in Via Fontanellato, 49 – 00142 Roma (RM) – C.F. 97734470582

PREMESSO

che Roma Capitale è proprietaria di un'area sita tra Via Benedetto Croce e Via Virgilio Maroso, attraversata da un tratturo denominato Via dei Trappisti, di seguito denominata area di Via dei Trappisti;

che detta area è identificata al Foglio Catastale n. 853 – part. nn. 270 – 510 – 711 – 712 – 715 – 716 – 717 – 718, pervenute a Roma Capitale a seguito convenzione atto Notaio Mazza, repertorio 13641 del 27.9.1983;

che le part. nn. 717/p – 718 – 712 – 715 – 716 sono aree di sedime e aree pertinenziali di edifici comunali istituzionali (sede Municipio Roma VIII e scuola dell'infanzia);

che l'area composta dalle particelle 270 - 510 – 711 è stata affidata, con Determinazione Dirigenziale n. 1700 del 27.10.2014, all'Associazione Orti Urbani Tre Fontane;

che detto affidamento allo scadere della concessione è stato rinnovato con Determinazione Dirigenziale n. 1726 del 21.10.2015;

che i controlli eseguiti da personale tecnico del Municipio Roma VIII durante il periodo di concessione ha evidenziato, attraverso le relazioni prott. CM 72711 del 20.10.2015 e CM 43212 del 25.5.2017, l'ottimo andamento dell'esperienza;

che l'Associazione Orti Urbani Tre Fontane con nota prot. CM 83766 dell'11.10.2017 ha avanzato richiesta di rinnovo di concessione dell'area sopra descritta;

che la Giunta Capitolina, con le funzioni della Giunta del Municipio Roma VIII, ha approvato in data 30.10.2017 la Direttiva prot. Segretariato Generale n. RC 30043, del 20.10.2017, con la quale ha indicato di procedere alla scadenza delle autorizzazioni, in analogia con quanto disposto dal Dipartimento Tutela Ambientale, e nelle more della regolarizzazione da parte del Dipartimento Tutela Ambientale, con la predisposizione di un provvedimento per l'affidamento in comodato d'uso per la gestione delle aree ortive di Via dei Trappisti, Via A. Guglielmotti e Lungotevere Dante-Via Veratti, per la durata di anni 4 (quattro) come previsto dal Regolamento per l'affidamento in comodato d'uso e per la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione a Orti/Giardini Urbani, rinnovabili per ulteriori anni 4 (quattro), previa verifica della sussistenza dei requisiti per l'assegnazione e solo in caso di assenza di interesse per le aree in questione da parte di altre Associazioni e/o soggetti idonei a partecipare ad un eventuale bando pubblico con medesima destinazione d'uso.

visto:

la notevole valenza sociale ed educativa degli orti urbani;

la elevata valenza terapeutica, sociale e culturale che il progetto presenta visto il coinvolgimento di numerose Associazioni che operano nell'ambito Sociale, Culturale e Sportivo;

la deliberazione di Assemblea Capitolina n° 38 del 17.07.2015 di approvazione del "Regolamento per l'affidamento in comodato d'uso e la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione a orti/giardini urbani";

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

I rapporti tra il Municipio Roma VIII e l'Associazione Orti Urbani Tre Fontane comodataria dell'area sono regolati come segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

DEFINIZIONE DEI RUOLI

1. Al Municipio compete:
 - Il conferimento in comodato d'uso dell'area in oggetto;
 - La verifica di quanto previsto dal Regolamento in merito alla rispondenza dell'uso dell'area affidata;
 - il controllo della coerenza delle attività connesse agli OGU svolte dall'AGC comodataria in base alle disposizioni del Regolamento;
 - la redazione di una relazione annuale dettagliata e aggiornata sull'area data in adozione e sulla valutazione della sua gestione;

2. All'AGC, che ha avuto in comodato d'uso l'area sita in Località Tre Fontane di proprietà di Roma Capitale spetta:
 - la raccolta delle istanze dei singoli cittadini di richiesta dei singoli lotti ricadenti nell'area attribuita in gestione;
 - l'assegnazione dei lotti;
 - la corretta gestione delle attività esercitate dagli assegnatari dei lotti in accordo a quanto riportato nel Disciplinare di conduzione e manutenzione dell'area oggetto di OGU, di cui all'Allegato 2 del Regolamento.

Art. 3

AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO DELL'AREA ORTIVA SITA IN LOCALITÀ TRE FONTANE OVE REALIZZARE IL PROGETTO DENOMINATO "ORTI URBANI TRE FONTANE" E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE

Con la presente il Municipio Roma VIII di Roma Capitale, conferisce all'Associazione "Orti Urbani Tre Fontane" in comodato d'uso l'area di ca. 28.000 mq, ascritta al Catasto dei Terreni di Roma Capitale al Foglio 853, particelle nn° 270, 510 e 711;

Il comodato non può essere ceduto a terzi.

Le attività di gestione dovranno essere svolte dagli assegnatari esclusivamente a loro rischio mediante autonoma organizzazione delle attività.

Qualora il Presidente dell'Associazione Culturale "Orti Urbani Tre Fontane" debba essere sostituito, detta sostituzione dovrà essere comunicata tramite lettera raccomandata oppure PEC (Posta Elettronica Certificata) al Municipio Roma VIII, completa di curriculum della persona neo-designata. La sostituzione avrà effetto a decorrere dalla comunicazione di gradimento da parte dell'Amministrazione Capitolina.

Art. 4

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data di scadenza dell'ultima autorizzazione, ovvero dal 21.10.2017. E' consentito un solo eventuale rinnovo, per ulteriori quattro anni, a seguito della presentazione di istanza formale di rinnovo che l'Associazione Culturale "Orti Urbani Tre Fontane" dovrà presentare al Municipio Roma VIII, entro i tre mesi prima della data di scadenza della presente Convenzione, previa verifica della sussistenza dei requisiti di assegnazione e solo in caso di assenza di interesse per le aree in questione da parte di altre Associazioni e/o soggetti idonei a partecipare ad un eventuale bando pubblico con medesima destinazione d'uso.

- Alla scadenza dell'unico rinnovo sarà necessario procedere ad un nuovo affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica.
- La richiesta di rinnovo non costituisce vincolo per l'Amministrazione Capitolina.
- Qualora allo scadere della Convenzione, l'Amministrazione Capitolina non provveda al rinnovo, l'AGC comodataria ha l'obbligo di rimuovere tutte le attrezzature e le strutture installate. La restituzione dell'area, libera da ogni manufatto, avverrà entro tre mesi dopo la fine del ciclo vitale delle coltivazioni in atto

Art. 5

ATTIVITÀ E OBIETTIVI

L'Associazione Culturale "Orti Urbani Tre Fontane" avrà cura di:

- Condividere le superfici dei singoli appezzamenti e/o delle aree condivise con le realtà territoriali, perseguendo finalità d'inclusione sociale.
- Favorire il percorso di socializzazione organizzando iniziative legate alla tutela ambientale (cura collettiva delle aree verdi del quartiere, iniziative sul tema della gestione sostenibile dei rifiuti, dei consumi energetici, ecc.); coinvolgendo le scuole e altre realtà associative del territorio.
- Coltivare piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche e fiori destinati a soddisfare il fabbisogno personale, familiare o dell'associazione.
- Non commercializzare i prodotti degli OGU fatte salve le attività occasionali strettamente strumentali alle attività di conduzione.
- Lasciare libera e, quindi, fruibile, l'eventuale sentieristica presente in quanto l'area, seppure assegnata in comodato d'uso, rimane pubblica.
- Sottoporre alla preventiva approvazione dei competenti uffici Dipartimentali e Municipali di pertinenza territoriale ogni nuovo intervento, nonché le eventuali modifiche alle strutture già esistenti.
- Non disturbare il quartiere, soprattutto la sera e durante la notte.

- Vietare l'uso pesticidi e concimi chimici di sintesi;
- Escludere l'utilizzo di sementi OGM e impegnarsi efficacemente a proteggere l'ambiente creato dagli OGU da qualsiasi contaminazione proveniente dagli OGM, tanto all'esterno quanto all'interno degli OGU, facendo ricorso alla corretta informazione rivolta ai cittadini e alla speciale precauzione di evitare l'approntamento di essenze da prato di tipo OGM nelle aree esterne agli OGU;
- Vietare la coltivazione di fave per motivi di sicurezza connessi alla salute pubblica.
- Gestire i rifiuti con raccolta differenziata e il compostaggio della materia organica.
- Promuovere l'utilizzo di sementi biologici non sterili e il loro scambio, la piantumazione di essenze arboree nei dintorni degli orti adatte al terreno e al clima, la conservazione delle varietà locali e delle risorse naturali, tra cui l'acqua e di non consentire qualsiasi attività che possa inquinare o provocare incendi.
- Vietare l'allevamento di animali eccezion fatta per le api.
- Ogni altro intervento dovrà essere sottoposto alla valutazione ed approvazione del Municipio Roma VIII.

Art. 6

ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

Le domande dei cittadini per l'assegnazione di un lotto vanno presentate direttamente all'AGC comodataria che avrà il compito di predisporre un'apposita graduatoria in funzione dei criteri di assegnazione riportati all'Art.13 del Regolamento e recepiti nel regolamento interno dell'AGC ed in coerenza con gli obiettivi e le finalità di cui all'Art. 3 del Regolamento, della quale deve fornire tempestiva comunicazione al Municipio Roma VIII

Art. 7

CONDUZIONE DEL SINGOLO LOTTO

- L'assegnazione del lotto non può essere trasferita a terzi.
- L'orto deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario, eventualmente coadiuvato da altri collaboratori i cui nominativi dovranno essere comunicati all'AGC. Nel caso di orti condivisi, i soggetti assegnatari potranno collaborare alle attività agricole come previsto dal Regolamento interno dell'AGC. La sostituzione dell'assegnatario è prevista solo a causa d'impedimento temporaneo nella conduzione della lavorazione dell'orto/giardino per un massimo di sei mesi senza soluzione di continuità non rinnovabili, previa comunicazione all'AGC a mezzo raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata) entro trenta giorni dall'impedimento. L'AGC stessa provvederà alla sostituzione dell'affidatario secondo il proprio regolamento interno.
- L'AGC comodataria avrà il compito di aggiornare annualmente l'elenco degli affidatari degli OGU, che dovrà essere comunicato al Municipio Roma VIII

Art. 8

RESPONSABILITÀ

La responsabilità solidale con l'AGC, riguardo alla conduzione delle particelle ortive individuali e delle zone comuni grava sugli assegnatari, per eventuali danni a terzi.

Art. 9

REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DEL LOTTO

L'AGC provvederà alla revoca dell'assegnazione del lotto, informato il Municipio competente, qualora si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

- Impossibilità, non motivata, alla conduzione diretta per un periodo superiore ai tre mesi
- Mancata coltivazione per un periodo di tre mesi

- Trasferimento dell'assegnatario in altro Comune
- Gravi inadempienze alle norme riportate nel Regolamento di cui alla Del.AC n° 38/2015 e nel Regolamento interno dell'AGC;
- Sub-affidamento a titolo oneroso, parziale o totale a terzi;
- Revoca da parte di Roma Capitale per motivi di pubblico interesse.
- Turbativa della convivenza civile.

In caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, l'orto rientra nell'immediata disponibilità dell'AGC per una nuova assegnazione.

In caso di decesso dell'assegnatario, gli altri componenti del nucleo affidatario, qualora presenti, hanno diritto alla prosecuzione nella conduzione dell'orto. In mancanza di altri componenti del nucleo, l'orto rientra nell'immediata disponibilità dell'AGC per una nuova assegnazione.

Art. 10

DOMICILIO DEI CONTRAENTI

A tutti gli effetti di legge ed ai fini della presente Convenzione:

Roma Capitale – Municipio Roma VIII, dichiara di essere domiciliato presso la sede DI Via Benedetto Croce, 50 – 00142 Roma

l'AGC "Orti Urbani Tre Fontane" dichiara di essere domiciliata in Via Fontanellato, 49– 00142 Roma (RM).

Art. 11

RISOLUZIONE

In caso di gravi o reiterate inadempienze da parte dell'AGC, Roma Capitale – Municipio Roma VIII procederà alla revoca dell'assegnazione e conseguente risoluzione del rapporto giuridico in essere, con riserva di istanza risarcitoria.

Roma Capitale – Municipio Roma VIII si riserva in qualsiasi momento di esercitare il diritto di esigere la restituzione totale o parziale del bene affidato in comodato d'uso all'AGC, nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che sia dovuto all'AGC alcun indennizzo o risarcimento, né individuazione di un'area pubblica alternativa.

L'Amministrazione Capitolina si riserva il potere di revocare l'affidamento dell'area destinata ad orti/giardini urbani nel caso in cui l'AGC comodataria incorra in violazioni o negligenze, tanto sulle condizioni della presente Convenzione e del "Regolamento per l'affidamento e la gestione di aree pubbliche da destinare a orti/giardini urbani" quanto, a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione, ovvero quando per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita delle attività.

Art. 12

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti convengono di definire in via bonaria le eventuali questioni che possono insorgere nell'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, mediante convocazione dell'AGC comodataria ad un'apposita riunione di cui sarà steso verbale, considerandosi fallito il tentativo anche in caso di mancata presentazione dell'AGC.

Una volta esperita la via bonaria senza risultati, le controversie saranno deferite al Foro competente di Roma Capitale.

ART. 13

NORME RICHIAMATE

Per quanto non espressamente convenuto, le parti faranno riferimento alle norme del Codice Civile nonché a quelle previste in leggi e disposizioni speciali vigenti ed applicabili al caso, contemplate e previste nel presente Atto.

Il presente Atto è redatto in triplice originale, uno per ciascuna delle parti contraenti.

Roma, 2017


ROMA CAPITALE
Municipio Roma VIII
Direzione Tecnica


Il Direttore
Arch. Francesco Febbraro



ASSOCIAZIONE CULTURALE "Orti Urbani Tre Fontane"

Il Presidente
Sig. Alberto Modesti





[Handwritten signature]

ALLEGATO "B"